COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 05/08/2013

N. 31

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di agosto, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio		X	
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico	X		
4)	Bardazzi Annarita		X		15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Mordini Alfredo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Nucera Santo		X	
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pinasco Luigi	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Pittau Aurora	X		
9)	Cignatta Patrizia	X			20)	Stefani Guido	X		
10)	Daneri Marco Luigi	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Dasso Lorenzo	X			Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.

Si dà atto che:

- alle ore 17:48 escono dall'aula i Cons. Armanino e Bacchella – Presenti n. 12
- alle ore 17:50 rientrano in aula i Cons. Bacchella e Landò – Presenti n. 14
- alle ore 17:53 rientra in aula il Cons. Armanino – Presenti n. 15. Rientra anche l'Assessore esterno Manca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2007 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini in data 16/06/2007;

Rilevato che il regime giuridico del Cimitero Comunale è quello dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824, 2° comma e dell'art. 823, 1° comma del Codice Civile;

Richiamate le seguenti delibere con cui il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è stato successivamente modificato ed integrato:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2008;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 14/10/2010;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2011;

Ritenuto, ora, opportuno integrare ed apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Dato Atto che, oggigiorno il fenomeno della "*famiglia di fatto*", la sua posizione giuridica nel sistema dei rapporti di diritto privato, introduce una serie di problematiche che travalicano il profilo strettamente giuridico per rispondere ad istanze di varia natura, come la possibilità di ricongiungimento post mortem insieme nella stessa tomba con la persona amata;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, attualmente, il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in mancanza di un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità non consente di restare uniti anche dopo la morte insieme nella stessa tomba e che con l'evolversi della coscienza sociale, non è più possibile nell'attuale società, penalizzare o ignorare l'esistenza di rapporti tra due persone che si concretizzano in una comunione spirituale e materiale di vita non fondata su di un atto formale e non consacrata da un patto matrimoniale, purchè risulti prova tipicamente anagrafica della loro coabitazione;

Richiamati gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 che definiscono la famiglia e la convivenza anagrafica;

Ritenuto, quindi, auspicabile allargare il ricongiungimento cimiteriale alle coppie di fatto, relativamente all'inserimento di salme/resti ossei e ceneri in sepolture già occupate o in nuove sepolture e modificare, pertanto, gli articoli 21 e 25 purchè i conviventi more uxorio costituiscano un unico nucleo familiare con dimora abituale

nello stesso Comune allo stesso indirizzo, anagraficamente documentato dal certificato di stato di famiglia e/o di residenza;

Rilevato anche necessario modificare e meglio specificare il comma 2° dell'art. 26 relativo alla titolarità della concessione delle tombe di famiglia in caso di morte del concessionario;

Valutata l'opportunità di modificare gli articoli 27 e 32 nella parte relativa al periodo di tempo minimo necessario stabilito dal nostro Regolamento al fine di poter effettuare l'operazione di raccolta delle ossa, attualmente fissata in 25 anni, in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi, decorso tale periodo di tempo, il processo di mineralizzazione della salma non risulta ancora completato;

Richiamati l'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e l'art. 86, comma 3° del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 che indicano in 20 anni il periodo di ordinaria tumulazione, senza peraltro fissare un limite massimo temporale;

Ritenuto opportuno, inoltre, modificare il comma 2° dell'art. 27 anche nella parte relativa all'apertura delle tombe di famiglia a pozzo, consentendo anche in tale tipologia di manufatti l'estumulazione di salme, prima del decorso degli anni previsti per effettuare la raccolta delle ossa, solo in presenza di determinati presupposti, dato atto che non sussistono dal punto di vista igienico-sanitario delle prescrizioni ostative incompatibili con tale modifica;

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 223 del 30/05/1989;
- il D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- il D.P.R. 15/07/2003 n. 254;
- gli articoli 823, 1° comma e 824, 2° comma del Codice Civile;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Civica Amministrazione, né diminuzioni di entrata ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto che nel caso specifico il bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 27/08/2012;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 02/08/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 02/08/2013;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna E. Ferri con il supporto tecnico della Dott.ssa Franca

Cardinali – Ufficio Servizi Cimiteriali e Urp;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il **Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
- presenti e votanti n. 15 (assenti i Consiglieri Bardazzi, Brizzolara, Chiappara, La Cava, Mordini e Nucera), favorevoli n. 15

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 21 inserendo:
- nel comma 2°,dopo la parola: "*resti*", le parole: "*ossei e le ceneri*" e dopo la parola "*affini*", le parole: "*ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile*"; dopo la parola: "*resti*", le parole: "*e resti ossei*" ed aggiungendo la frase: "*o di persone anagraficamente conviventi, costituenti un unico nucleo familiare con dimora abituale nello stesso Comune allo stesso indirizzo*";
- nel comma 3°, dopo la parola "*resti*", la parola "*ossei*" e dopo la parola "*defunto*", le parole "*ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile, anche se provenienti da altro Comune e previo pagamento degli appositi diritti o di una persona anagraficamente convivente*";
- aggiungendo dopo il comma 3°, il seguente comma: "*In entrambi i casi, la prova della convivenza deve risultare anagraficamente dal certificato di stato di famiglia e/o di residenza riferito al momento del decesso del convivente già tumulato*";
- nel comma 5°, dopo le parole: "*ai sensi*", le parole: "*dei commi precedenti ed ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile*";

2) di modificare l'ultimo comma dell'articolo 25, inserendo dopo la parola "*grado*", le parole: "*ed alle persone anagraficamente conviventi, costituenti un unico nucleo familiare con dimora abituale nello stesso Comune allo stesso indirizzo, anagraficamente documentato dal certificato di stato di famiglia e/o di residenza riferito al momento del decesso del convivente già tumulato*";

3) di modificare il comma 2° dell'articolo 26, inserendo dopo la parola: "*suoi*", le parole: "*familiari, ossia al coniuge ed alle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e affinità nelle linee e nei gradi di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. Soltanto nei casi in cui la famiglia sia estinta, la concessione diventa trasmissibile in via ereditaria, legittima e testamentaria*";

4) di modificare il comma 2° dell'articolo 27, inserendo dopo le parole: "*dello spazio*", le seguenti frasi: "*e per quanto concerne l'estumulazione delle salme dai suddetti depositi e la loro eventuale successiva riutilizzazione, occorre differenziare quanto segue:*

-quando si tratti di salma collocata nello spazio immediatamente accessibile dall'alto, senza cioè che sia necessario estumulare altra salma, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 del Regolamento Comunale.
- quando si tratti di salma collocata in un posto inferiore accessibile solo mediante estumulazione di altra o altre salme collocate nello spazio immediatamente superiore, occorre che siano decorsi 30 anni dalla data dell'ultima tumulazione. Si potrà, prima dei 30 anni, procedere all'operazione di estumulazione soltanto nel caso in cui il presupposto di estumulazione sussista sia per la salma per la quale è richiesta che per quella eventualmente collocata nel posto superiore. Pertanto, a titolo esemplificativo, la salma tumulata nel posto inferiore potrà essere estumulata per trasporto in altra sepoltura o per trasferimento in altra sede cimiteriale o per cremazione, soltanto se la salma collocata nel posto superiore debba e possa essere estumulata per trasporto in altra sepoltura, per trasferimento in altra sede cimiteriale o per cremazione";

5) di modificare il comma 7° dell'articolo 32, sostituendo le parole: "*trascorsi almeno 25 anni*", con le parole: "*trascorsi almeno 30 anni*";

6) di dare atto che le modifiche del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sono illustrate nella tabella seguente:

Vecchio testo	Modifiche
ART. 21 **TUMULAZIONE** 2. Potranno essere tumulati in comunanza con la salma i resti mortali di parenti o affini, ai sensi del Codice Civile, del defunto provenienti da raccolta resti, e ceneri anche se provenienti da altro comune, previo pagamento degli appositi diritti. 3. Potrà essere tumulata in comunanza con resti, provenienti da raccolta resti, una salma di parente o affine del defunto, anche se proveniente da altro comune. 4. Potrà essere tumulata una salma di aventi diritto, ai sensi del codice civile, anche non residente nel comune, nel caso previsto dall'art. 32, relativo all'inumazione di salme indecomposte, nell'attesa di raccolta resti.	**ART. 21** **TUMULAZIONE** 2. Potranno essere tumulati in comunanza con la salma i resti ossei e le ceneri di parenti e affini ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile del defunto provenienti da raccolta resti, e resti ossei e ceneri anche se provenienti da altro Comune, previo pagamento degli appositi diritti o di persone anagraficamente conviventi, costituenti un unico nucleo familiare con dimora abituale nello stesso Comune allo stesso indirizzo". 3. Potrà esser tumulata in comunanza con i resti ossei, provenienti da raccolta resti, una salma di un parente o affine del defunto, ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile, anche se proveniente da altro Comune e previo pagamento degli appositi diritti, o di una persona anagraficamente convivente; 4. In entrambi i casi, la prova della convivenza deve risultare anagraficamente dal certificato di stato di famiglia e/o di residenza riferito al momento del decesso del convivente già tumulato. 5. Potrà essere tumulata una salma di aventi diritto, ai sensi dei commi

	precedenti ed ex articoli 74 e seguenti del Codice Civile, anche non residente nel Comune, nel caso previsto dall'articolo 32, relativo all'inumazione di salme indecomposte, nell'attesa di raccolta resti.
ART. 25 **CONCESSIONE AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA** Ultimo comma. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il sesto grado, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 13 bis. Le tombe di famiglia non potranno in nessun caso essere oggetto di cessione tra privati.	**ART. 25** **CONCESSIONE AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA** Ultimo comma. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il sesto grado ed alle persone anagraficamente conviventi, costituenti un unico nucleo familiare con dimora abituale nello stesso Comune allo stesso indirizzo, anagraficamente documentato dal certificato di stato di famiglia e/o di residenza riferito al momento del decesso del convivente già tumulato, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 13 bis. Le tombe di famiglia non potranno in nessun caso essere oggetto di cessione tra privati.
ART. 26 **DURATA E TITOLARITA' CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA** 2. Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.	**ART. 26** **DURATA E TITOLARITA' TOMBE DI FAMIGLIA** 2. Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi familiari, ossia al coniuge ed alle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e affinità nelle linee e nei gradi di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. Soltanto nei casi in cui la famiglia sia estinta, la concessione diventa trasmissibile in via ereditaria, legittima e testamentaria.
ART. 27 **MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE** 2. Nelle tombe di famiglia a pozzo, di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.	**ART. 27** **MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE** 2. Nelle tombe di famiglia a pozzo, di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno esser predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e per quanto concerne l'estumulazione delle salme dai suddetti depositi e la loro eventuale successiva riutilizzazione, occorre differenziare quanto segue:

	- quando si tratti di salma collocata nello spazio immediatamente accessibile dall'alto, senza cioè che sia necessario estumulare altra salma, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 del Regolamento Comunale. - quando si tratti di salma collocata in un posto inferiore accessibile solo mediante estumulazione di altra o altre salme collocate nello spazio immediatamente superiore, occorre che siano decorsi 30 anni dalla data dell'ultima tumulazione. Si potrà, prima dei 30 anni, procedere all'operazione di estumulazione soltanto nel caso in cui il presupposto di estumulazione sussista sia per la salma per la quale è richiesta che per quella eventualmente collocata nel posto superiore. Pertanto, a titolo esemplificativo, la salma tumulata nel posto inferiore potrà essere estumulata per trasporto in altra sepoltura o per trasferimento in altra sede cimiteriale o per cremazione, soltanto se la salma collocata nel posto superiore debba e possa essere estumulata per trasporto in altra sepoltura, per trasferimento in altra sede cimiteriale o per cremazione.
ART. 32 **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE** 7. Per quanto riguarda la raccolta resti, trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione, su istanza scritta degli aventi diritto, a totali spese dei richiedenti stessi, previa manleva da rilasciare al Comune, si potrà aprire il loculo, estrarre il feretro e aprirlo per constatare, alla presenza del personale incaricato, se la salma sia completamente mineralizzata, senza manometterla in alcun modo.	**ART. 32** **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE** 7. Per quanto riguarda la raccolta resti, trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione, su istanza scritta degli aventi diritto, a totali spese dei richiedenti stessi, previa manleva da rilasciare al Comune, si potrà aprire il loculo, estrarre il feretro e aprirlo per constatare, alla presenza del personale incaricato, se la salma sia completamente mineralizzata, senza manometterla in alcun modo.

7) di dare atto che le modifiche del presente atto al Regolamento entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della prima pubblicazione in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

8) di disporre che la presente deliberazione sia soggetta a duplice pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni ciascuna all'Albo Pretorio predisposto sul sito informatico dell'Amministrazione istituito ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009: una prima che

consegue dopo l'adozione della medesima, ed una seconda, da effettuarsi ad esecutività della presente e dopo la scadenza della prima pubblicazione;

9) di dare carico all'Ufficio di Polizia Mortuaria di predisporre il testo del Regolamento integrato con le modifiche approvate con il presente atto per la pubblicazione sul sito istituzionale;

10) di dare atto che gli adempimenti successivi all'approvazione (pubblicazione, ecc) sono affidati al Responsabile U.O. Relazioni con il Pubblico – Servizi Demografici;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna E. Ferri, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

AF/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

==========

Pubblicata in data 07 AGO. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)